

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERMANÀ, GELMINI, CARFAGNA, MUGNAI, BIANCOFIORE, LABRIOLA, CASSINELLI, BATTILOCCHIO, POLIDORI, PENTANGELO, DAL-
L'OSSO, PETTARIN, BERGAMINI, ZANELLA, SACCANI JOTTI, PITTALIS,
FASCINA, GIACOMETTO, BAGNASCO, NAPOLI, PELLA, SCOMA,
PAOLO RUSSO, NOVELLI, GIACOMONI, RUFFINO, MARIN, SPENA,
ZANGRILLO, ROTONDI, MUSELLA, FASANO, SQUERI, MILANATO,
ELVIRA SAVINO, CANNATELLI, PEREGO DI CREMNAGO, FITZGERALD
NISSOLI**

Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere al personale sanitario che sia deceduto o abbia subito invalidità permanente per avere contratto il COVID-19 in attività di servizio

Presentata il 18 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi mesi terribili, nei quali l'epidemia da coronavirus (COVID-19) percorre il nostro Paese, abbiamo tutti dinanzi agli occhi l'abnegazione con cui il personale sanitario si prodiga nell'attività volta a contrastare la diffusione del morbo e a curare coloro che ne sono colpiti. Sono gli stessi lavoratori e le

stesse lavoratrici che per anni hanno subito una pesante politica di tagli ai danni della sanità pubblica, costretti a carichi di lavoro e turni massacranti, e sono gli stessi, che oggi, in buona parte dell'Italia, rimangono al proprio posto, operando nonostante la scarsità di dispositivi di protezione adeguati.

Alla data del 9 marzo 2020, secondo un calcolo della Federazione degli ordini degli infermieri, erano circa duemila i medici e gli infermieri tenuti lontani dagli ospedali. La maggior parte degli operatori sanitari attualmente in isolamento lavora negli ospedali delle regioni più colpite dall'epidemia. Secondo l'Istituto superiore di sanità, al 18 marzo 2020, il numero degli operatori sanitari contagiati è salito a 3.700 e 17 sono i medici deceduti.

Ci è sembrato opportuno quindi presentare una proposta di legge che riconosca all'abnegazione, con cui questo personale affronta il rischio del contagio, gli stessi benefici che la legge riconosce al personale delle Forze di polizia.

Per « vittime del dovere » si intendono i dipendenti pubblici che sono deceduti o hanno subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto a causa di eventi verificatisi in determinate circostanze. In favore di essi o, in caso di morte, dei loro familiari superstiti l'articolo 1, commi da 562 a 565, della legge n. 266 del 2005 ha previsto l'estensione dei benefici già riconosciuti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

L'esigenza di una tutela specifica nei confronti dei militari e del personale delle Forze di polizia, per l'elevata componente di rischio connessa all'esercizio delle loro peculiari funzioni d'istituto, ha nel tempo indotto il legislatore a riconoscere ai dipendenti del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal generico riconoscimento della lesione dipendente da causa di servizio.

L'esposizione del personale sanitario in prima linea nell'attività di contenimento e cura dell'epidemia da coronavirus è tale che appare opportuno estendere anche a essi tali benefici.

Si tratta in particolare di una serie di benefici economici, fiscali e previdenziali che la normativa vigente riconosce in favore dei suddetti soggetti, progressivamente ampliati nel corso di successivi interventi normativi. Tra i benefici previdenziali e

assistenziali per le vittime del dovere e i loro familiari vi sono:

l'attribuzione di due annualità (comprenditive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso della vittima del dovere che abbia contratto invalidità non inferiore al 25 per cento (articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004, come modificato ed esteso quanto ad ambito di applicazione dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);

l'erogazione di specifici benefici che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo dei versamenti contributivi nella misura di dieci anni, utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione ai grandi invalidi di guerra, per le vittime che hanno subito invalidità pari o superiore all'80 per cento, e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime (articoli 3, comma 1, 4 e 7 della legge n. 206 del 2004);

una speciale elargizione di euro 200.000, oltre la rivalutazione monetaria, nel caso di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all'80 per cento; negli altri casi, l'importo è determinato in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità, oltre la rivalutazione monetaria;

un assegno vitalizio mensile di euro 500;

un assegno vitalizio mensile di 1.033 euro (soggetto a perequazione automatica) in favore dei soggetti affetti da invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa e dei loro familiari superstiti (articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004, come modificato ed esteso quanto ad ambito di applicazione dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007).

Entrambi gli assegni vitalizi mensili sono esenti dall'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, soggetti a perequazione annuale e interamente cumulabili con lo stipendio, l'equo indennizzo o la pensione, anche privilegiata ordinaria.

Altri benefici consistono:

nell'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli o al coniuge in caso di decesso o di invalidità

che non consenta la prosecuzione dell'attività lavorativa);

nell'esenzione dal pagamento del contributo di partecipazione alla spesa sanitaria;

nell'accesso alle borse di studio;

nell'assistenza psicologica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contenimento dell'emergenza determinata dall'epidemia di COVID-19 e nell'assistenza e nella cura delle persone contagiate, che sia deceduto o abbia subito un'invalità permanente per aver contratto il virus in attività di servizio, è equiparato alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, agli effetti della fruizione dei corrispondenti benefici di legge. Si applicano altresì i benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



18PDL0098130